



COMUNE DI MONGHIDORO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE COMUNALI : SALA CONVEGNI, TRAUMA, STARGATE, PALESTRA.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17/2/2023
integrato con le delibere di Giunta Comunale nn. 122 del 30/12/2022 e 19 del 15/2/2023

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso di alcune sale, di proprietà comunale o in uso al comune, a soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire la massima partecipazione democratica della cittadinanza nell'utilizzo delle proprie strutture.

Art. 2 FINALITA'

Il Comune, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle normative vigenti, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, culturale ed aggregativo promosse da soggetti pubblici o privati mediante la concessione, nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento, dell'uso di locali costituenti il patrimonio comunale, od in uso al Comune, ed individuati nel successivo art. 3.

L'utilizzo delle sale, di cui all'art. 3, può essere autorizzato anche per iniziative promosse da soggetti privati, non aventi finalità pubbliche, purché si tratti di "attività non economiche" e non in contrasto con disposizioni normative e/o regolamentari vigenti.

E' vietato l'uso delle sale ai partiti politici, organizzazioni sindacali che intendono svolgere attività di propaganda, tesseramento, assemblee di iscritti e di direttivi, ecc. alle associazioni di qualunque tipo e ai privati per lo svolgimento di attività aventi scopo di lucro (vendita e promozione di attività imprenditoriale di qualunque tipo).

Art. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE SALE

Le sale oggetto di concessione del presente regolamento sono le seguenti:

- la Sala Convegni sita nel palazzo comunale in via Matteotti 1
- la Sala Trauma site in via Olivetani n. 7
- la sala "Stargate" sita in Via degli Olivetani n. 11
- la palestra sita presso il plesso scolastico di Monghidoro Viale Roma n. 36

La Giunta comunale, con proprio atto, può modificare tale elenco con l'inserimento di nuovi locali e spazi pubblici o con l'eliminazione delle sale sopra indicate.

Art. 4 USO DELLE SALE

L'uso delle sale è riservata in via prioritaria alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale. Durante la campagna elettorale l'utilizzo delle sale è disciplinato dalle normative vigenti in materia.

La Sala Convegni è destinata principalmente al Consiglio Comunale e alla celebrazione dei matrimoni civili.

L'uso delle sale è tuttavia concesso di norma ai soggetti di cui al successivo art. 5 per le seguenti finalità:

- assemblee, convegni, riunioni;
- incontri con personalità del mondo culturale, politico ed economico;
- mostre ed esposizioni (di quadri, fotografie, documenti, libri, etc...);
- manifestazioni e spettacoli;
- corsi didattici (musica, corsi di lingua etc.);
- attività fisica (ginnastica, yoga, ballo etc.);
- feste, rinfreschi, intrattenimenti organizzati in occasione di particolari ricorrenze.

La concessione dell'uso delle sale, compresa la Palestra, non può essere rilasciata per un periodo continuativo superiore a 13 (tredici) settimane.

Nel caso di richieste di uso di sale per finalità diverse da quelle sopra indicate, il Responsabile dell'Area interessata valuta la concedibilità.

Art. 5 SOGGETTI RICHIEDENTI

Stante quanto indicato agli articoli 2 e 4, possono richiedere l'uso dei locali i seguenti soggetti:

- associazioni culturali, sportive, ricreative e di carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro
- associazioni di volontariato
- organismi religiosi
- organismi ed istituzioni scolastiche
- comitati di cittadini in associazione per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi
- gruppi o partiti politici
- sindacati ed associazioni di categoria
- associazioni di ex combattenti ed invalidi
- privati cittadini
- imprese e società private

Nel caso di richieste di uso di sale da soggetti diversi da quelli sopra indicati, il responsabile dell'Area interessata valuta la concedibilità.

Art. 6 RICHIESTA

La richiesta per l'uso delle sale deve essere presentata all'ufficio protocollo almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno di utilizzo mediante la compilazione di apposito modulo, predisposto dagli uffici comunali, sottoscritto dal richiedente, in caso di cittadino privato, o dal legale rappresentante, o suo delegato se trattasi di ente, associazione, gruppo, comitato o società.

La richiesta dovrà contenere l'individuazione del locale richiesto, la descrizione dell'iniziativa, l'utenza a cui si rivolge, il giorno e la durata di utilizzo.

Il richiedente deve altresì dichiarare di avere preso visione e di sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento.

Il responsabile di Area competente, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della domanda, procede, mediante comunicazione scritta, al rilascio o al diniego motivato della concessione che verrà consegnato al firmatario della richiesta.

La concessione è strettamente personale ed è rilasciata esclusivamente al firmatario della richiesta che verrà considerato a tutti gli effetti responsabile del corretto utilizzo dei locali. E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione.

Il concessionario può recedere dalla richiesta o dalla concessione previa comunicazione scritta da presentare all'ufficio protocollo almeno 72 (settantadue) ore prima della data fissata per l'utilizzo.

Qualora l'utilizzo di uno stesso locale venga richiesto contemporaneamente da più richiedenti la concessione verrà rilasciata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande all'ufficio protocollo.

Art. 7 TARIFFE ED ESONERI

La concessione dei locali è subordinata al pagamento di una tariffa diversificata a seconda del tipo di sala, dell'utilizzo e della durata dell'utilizzo. Le tariffe sono dovute per tutto il periodo di utilizzo della sala compresi i giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio di eventuali allestimenti.

Sono esonerati dal pagamento della tariffa gli Istituti scolastici pubblici e le AUSL che utilizzano le sale per attività didattico-educative e socio-assistenziali.

Le tariffe relative alla concessione in uso dei locali sono quelle indicate nel presente Regolamento e possono essere annualmente rideterminate con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 8 UTILIZZO DELLE SALE

L'utilizzo delle sale, ad esclusione della Palestra normata al successivo art. 15, avviene di norma all'interno di fasce orarie dalle ore 8.00 alle ore 24.00, salvo deroghe specifiche in relazione a specifiche necessità.

Vengono individuate le seguenti fasce orarie:

- mattina: dalle ore 8.00 alle ore 14.00,
- pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 19.00,
- sera: dalle ore 19.00 alle ore 24.00.

Le manifestazioni musicali e di spettacolo, le tombole di beneficenza e le altre raccolte di fondi, devono attenersi alle vigenti normative in materia fiscale, di pubblica sicurezza e d'impatto acustico. L'obbligo e la responsabilità di acquisire e conservare tutte le autorizzazioni, i permessi, i pareri prescritti per l'organizzazione delle attività sono a carico del richiedente: cittadino o legale Rappresentante, o suo delegato, se trattasi di Ente, Associazione, Gruppo, Impresa o Società.

I locali dovranno essere mantenuti in ordine e puliti e dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi.

Nel locale “Palestra”, in particolare, dovranno essere indossate calzature adeguate, atte ad evitare danneggiamenti alla pavimentazione.

L'uso di eventuali allestimenti (microfoni, casse, proiettori etc.) è subordinato alla presentazione di apposita domanda che verrà valutata di volta in volta.

E' assolutamente vietato mettere chiodi o staffe sui muri, sulle finestre e sulle porte, applicare manifesti, cartelloni o altro materiale informativo al di fuori degli spazi all'uopo predisposti o eventualmente richiesti nella domanda di concessione. E' vietato ogni intervento che provochi un danno materiale alle strutture concesse.

Il Comune di Monghidoro non si assume nessuna responsabilità relativamente a beni depositati nei locali concessi in uso e pertanto non risponde di eventuali ammanchi e/o furti che dovessero essere lamentati dal concessionario.

Art. 9 MOSTRE ED ESPOSIZIONI NEI LOCALI COMUNALI

I soggetti interessati potranno utilizzare le sale comunali di cui al presente regolamento per mostre ed esposizioni previa richiesta indicando:

- il tipo di mostra con del materiale illustrativo del percorso artistico dell'autore,
- la sala prescelta e il periodo di esposizione
- bozza dell'eventuale depliant divulgativo da concordarsi con il Comune.

La richiesta dovrà essere presentata:

- per il periodo giugno – settembre entro il mese di marzo.
- per il periodo ottobre - maggio un mese prima della data d'inizio prescelta

La tariffa da corrispondere è così determinata: €. 25,00 come quota fissa indipendentemente dalla durata della mostra, più €. 5,00 per ogni giorno d'esposizione.

L'autore dell'esposizione che farà uso delle sale, è tenuto al servizio di sorveglianza, inoltre dovrà restituire le stesse nel medesimo stato di ordine, integrità e pulizia in cui si trovavano al momento della consegna.

Art. 10 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario garantisce sotto la propria personale responsabilità un corretto e civile uso dei locali e dei beni in esso contenuti ed è responsabile civilmente e penalmente, per fatto a lui imputabile, dei danni arrecati ai locali e agli arredi degli stessi nei periodi di durata della concessione. Nel fruire dei locali, il concessionario si assume, inoltre, l'obbligo di rispettare le normative relative alla sicurezza.

Il concessionario è, in ogni caso responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto la concessione dell'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'ente derivi un danno.

Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:

- ritirare le chiavi dei locali presso l'ufficio competente in orario d'ufficio
- divieto assoluto di affidare ad altri le chiavi
- divieto di duplicare le chiavi

- rispettare gli orari di utilizzo richiesti
- avvisare tempestivamente il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione dei locali
- custodire i locali mentre è in corso l'uso
- provvedere alla pulizia dei locali, compresi i corridoi di passaggio ed i bagni, dopo l'utilizzo
- controllare al termine dell'utilizzo che le luci e l'eventuale impianto di riscaldamento siano spenti, le suppellettili siano a posto, le finestre e le porte siano chiuse, il sistema di allarme, ove esistente, sia stato ripristinato
- riconsegnare con tempestività le chiavi dopo la cessazione dell'uso.

TITOLO II – SALA CONVEGNI

Art. 11 FINALITA'

La **SALA CONVEGNI** presso il Municipio, è destinata principalmente al Consiglio Comunale e alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili e alle iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale, ma se disponibile, può essere concessa, dietro apposita richiesta ai soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento, con la clausola di revocabilità immediata allorché venga convocato il Consiglio Comunale o debba essere utilizzata dall'Amministrazione Comunale per altre iniziative di carattere pubblico.

Di norma viene concessa per assemblee, convegni, riunioni, e manifestazioni relative alle seguenti attività:

- di promozione della salute, tutela e sostegno delle disabilità, promozione e tutela dell'infanzia e della terza età,
- di sensibilizzazione alle problematiche sociali della Comunità locale,
- di comprovato valore socio-culturale.

Può essere inoltre utilizzata per mostre ed esposizioni.

Art. 12 TARIFFE

Per le Associazioni culturali o di volontariato iscritte nell'albo comunale o quelle a carattere sovracomunale che operano a Monghidoro, le Società Sportive per uso ricreativo, sociale, sportivo e culturale il costo della concessione è di € 10.00 a fascia oraria.

La concessione è gratuita qualora vengano svolte attività non economiche.

Per le Associazioni culturali o di volontariato iscritte nell'albo comunale o a carattere sovracomunale che operano in Monghidoro, le Società Sportive che svolgono attività economiche viene concesso l'uso gratuito per un massimo di una volta la settimana.

Per il secondo utilizzo è previsto il pagamento di una tariffa di € 10,00 per ogni fascia oraria.

Per i soggetti di cui all'art. 5 non ricompresi nelle categorie sopra indicate l'uso della sala convegni viene concesso dietro pagamento di un corrispettivo di €. 25,00 per volta.

TITOLO III – SALA TRAUMA

Art. 13

FINALITA'

La Sala **TRAUMA** viene concessa in uso ai soggetti di cui all'art. 5, di norma, per scopo ricreativo, sociale, sportivo e culturale.

Art. 14

TARIFFE

Per le Associazioni culturali o di volontariato iscritte nell'albo comunale o a carattere sovracomunale che operano in Monghidoro, le Società Sportive che svolgono attività economiche viene concesso l'uso gratuito per un massimo di una volta la settimana.

Per il secondo utilizzo è previsto il pagamento di una tariffa di € 10,00 per ogni fascia oraria.

Per i soggetti di cui all'art. 5 non ricompresi nelle categorie sopra indicate l'uso della sala convegni viene concesso dietro pagamento di un corrispettivo di €. 25,00 per volta.

TITOLO IV – SALA STARGATE

Art. 15

FINALITA'

La sala **STARGATE** viene concessa in uso ai soggetti di cui all'art. 5, di norma, per assemblee, convegni e riunioni, mostre, esposizioni.

Art. 16

TARIFFE

Per le Associazioni culturali o di volontariato iscritte nell'albo comunale o a carattere sovracomunale che operano in Monghidoro, le Società Sportive che svolgono attività economiche viene concesso l'uso gratuito per un massimo di una volta la settimana.

Per il secondo utilizzo è previsto il pagamento di una tariffa di € 10,00 per ogni fascia oraria.

Per i soggetti di cui all'art. 5 non ricompresi nelle categorie sopra indicate l'uso della sala convegni viene concesso dietro pagamento di un corrispettivo di €. 25,00 per volta.

La sala **STARGATE** è concessa a titolo gratuito ai ragazzi maggiori di anni 13 (tredici), residenti a Monghidoro, per svolgere attività giovanili.

La richiesta di concessione deve essere sottoscritta da uno dei genitori, o in alternativa, da chi ne esercita la patria potestà, che sarà ritenuto il soggetto giuridico responsabile per quanto indicato all'art. 22.

TITOLO V – PALESTRA

Art. 17

FINALITA'

La Palestra viene concessa in uso ai soggetti di cui all'art. 5 esclusivamente per lo svolgimento di corsi sportivi o di attività fisica per bambini, ragazzi, adulti e anziani.

La Palestra potrà essere concessa solo nei giorni e orari sotto specificati:

- nel periodo dal 1 settembre al 30 giugno
dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 24.00
sabato e domenica dalle ore 8.00 alle ore 24.00
- nel periodo dall'1 luglio al 31 agosto
dalle ore 8.00 alle ore 24.00 tutti i giorni

L'Istituto Comprensivo di Loiano-Monghidoro ha sempre priorità nell'uso dei locali per scopi didattici ed educativi, anche in presenza di richieste già presentate o di concessioni già rilasciate.

Data la destinazione prioritaria e specifica della Palestra per le finalità didattico-educative, il Comune comunica all' Istituto Comprensivo ogni concessione del locale indicando le generalità e il recapito del concessionario, precisando orari di utilizzo ed attività svolta.

Art. 18 TARIFFE

Per l'uso della Palestra è stabilita una tariffa pari a Euro 10,00 per ogni ora di utilizzo.

Per le Associazioni o Società sportive che svolgono corsi di attività sportiva esclusivamente per bambini e/o ragazzi fino a 16 anni di età è previsto l'uso gratuito per non più di due ore la settimana.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 MANCATO UTILIZZO DELLE SALE

In caso di mancato utilizzo dei locali per cause non imputabili all'Amministrazione, sarà cura dei richiedenti provvedere alla tempestiva comunicazione scritta da effettuarsi almeno 72 (settantadue) ore prima della data prevista per l'utilizzo, pena la mancata restituzione della tariffa.

Art. 20 SOSPENSIONE, REVOCA E DINIEGO DELLA CONCESSIONE

Il Responsabile dell'Area competente può sospendere o revocare la concessione, in ogni momento, per la convocazione del Consiglio Comunale e per inderogabili o urgenti e motivate ragioni di interesse pubblico. In tal caso l'Amministrazione è sollevata dall'obbligo di corrispondere qualsiasi risarcimento al concessionario, con esclusione del corrispettivo versato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, qualora siano state accertate in contraddittorio con il concessionario irregolarità nell'utilizzo dei locali e senza diritto ad alcun rimborso al concessionario.

La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia utilizzato, nel passato, i locali in maniera difforme dall'atto di concessione e/o dal presente regolamento.

ART. 21

CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di disporre ispezioni e controlli in qualunque momento, senza dare alcun preavviso al concessionario.

In caso di urgenza e necessità il personale comunale potrà, accedere agli immobili concessi in uso per svolgervi gli interventi ritenuti necessari.

ART. 22 RISARCIMENTO DEI DANNI

Il concessionario è tenuto ad effettuare le pulizie dei locali dopo l'uso e, in caso di negligenza, sarà obbligato a rimborsare al Comune le spese sostenute per le pulizie dei medesimi locali.

Il concessionario è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle sale, agli arredi e agli impianti.

Qualora il concessionario non provveda a quanto indicato nel comma precedente, il Comune darà avvio al procedimento per la riscossione coattiva dell'importo quantificato a titolo di risarcimento dei danni.

E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune di Monghidoro, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi occorsi a causa o in occasione della concessione, sia all'interno che all'esterno dei locali oggetto della concessione.

ART 23 ENTRATA IN VIGORE

Le concessioni richieste o rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, continueranno ad avere effetto fino alla loro naturale scadenza.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.